



REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE DELL'AUSER VENETO

Art. 1 - Campo di applicazione

L'Auser è libera organizzazione di uomini e donne, la cui vita interna è regolata da propri Statuti e Norme, considerato il valore dell'azione Volontaria di Solidarietà ed impegno civile, allo scopo di darsi comportamenti omogenei, pur confermando l'autonomia di ciascuna struttura a qualsiasi livello, definisce con il presente Regolamento, che ha valenza generale per tutte le strutture, Regionale, Provinciali e Circoli del Veneto, le modalità di gestione delle attività che richiamano lo spirito dell'Associazione.

Art. 2 - Modalità di costituzione dei rapporti

L'impegno nell'Auser Regionale, nei Provinciali e a livello dei Circoli, si realizza in virtù delle seguenti due modalità:

1. Elezione da parte degli Organismi Dirigenti ad un incarico di direzione nell'Associazione di uno o più Soci;
2. nomina di una persona ad un incarico di Responsabilità non dirigente (professionale, qualificata, esecutiva) da parte degli organismi statutariamente preposti; incarico può essere assegnato anche ad una Socia o Socio;

Art. 3 - Rimborsi spese nelle missioni

- I rimborsi spese ai Dirigenti e Associati durante le missioni, a piè di lista:
 - ✓ la missione deve essere preventivamente autorizzata;
 - ✓ la spesa deve essere effettivamente sostenuta e documentata con ricevute o scontrini fiscali, fatture intestate all'Associazione, biglietti di utilizzo mezzo pubblico o taxi;
 - ✓ autorizzazione dell'utilizzo del mezzo privato e presentazione modulo rimborso chilometrico debitamente compilato in tutte le sue parti;

Per i Dirigenti e Associati autorizzati che sono chiamati in missione, fermo restando quanto sopra previsto, viene loro garantito:

- ✓ spese di viaggio: uso del treno con biglietto di II^a classe e prenotazione del posto; uso dell'aereo solo se autorizzato e alle condizioni tariffarie più economiche;
- ✓ spese di pernottamento in albergo **di norma** a tre stelle **e/o convenzionato**;
- ✓ spese di vitto fino con un massimo di € 55,00 per due pasti giornalieri e € **30** per un solo pasto;
- ✓ l'uso del mezzo proprio qualora autorizzato.

Art. 4 - Rimborsi spese nelle attività

Rimborsi ai Dirigenti e ai Volontari per le prestazioni durante le loro attività.

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalle leggi n. 266 del 1991 e n. 383 del 2000 e successive modifiche e/o integrazioni, si stabiliscono le seguenti modalità attuative:

➤ 1. Rimborso a piè di lista:

- 1) la prestazione deve essere preventivamente autorizzata;
- 2) la spesa deve essere effettivamente sostenuta e documentata con ricevute o scontrini fiscali, fatture intestate all'Associazione, biglietti di utilizzo mezzo pubblico o taxi;
- 3) la spesa **autorizzata e documentata deve essere** autocertificata dal Dirigente o dal Volontario, **utilizzando l'apposito cedolino predisposto dall'AUSER nazionale o regionale per tali fattispecie**;
- 4) la spesa deve essere contenuta entro limiti stabiliti dall'Associazione con apposita delibera da adottare in ogni singola affiliata. La delibera individuerà le tipologie di spesa per le quali è previsto il rimborso a piè di lista e i relativi importi massimi rimborsabili.

➤ 2. Rimborso spese utilizzo automezzo privato:

- 1) autorizzazione dell'utilizzo del mezzo privato e presentazione modulo rimborso chilometrico debitamente compilato in tutte le sue parti;
- 2) nei casi di piccoli spostamenti con il proprio automezzo o di guida dell'automezzo non di proprietà del Dirigente o Volontario, il rimborso verrà riconosciuto secondo i criteri previsti al punto 2 del presente art. 4;
- 3) Il trattamento dell'indennità chilometrica viene stabilito semestralmente (1 gennaio e 1 luglio di ogni anno) sentite le strutture Provinciali, dalla Presidenza di Auser Regionale e sarà calcolato in base al 25% circa del costo di un litro di benzina. Inoltre, il calcolo dei chilometri effettuati, qualora si eccedesse un diverso risultato, verrà effettuato utilizzando il programma google-maps per il calcolo delle distanze.

Art. 5 - Polizze Assicurative

Fermo restando che l'attività di Volontario in Auser è prestata in modo spontaneo e gratuito, nel rispetto ed in applicazione delle leggi ed in ragione della condivisione delle affinità associative e dei suoi valori, in aggiunta a quanto stabilito al precedente art. 4 sul dovuto riconoscimento dei rimborsi spese, ai Volontari e Dirigenti devono essere garantite dalla struttura Regionale, Provinciale o del Circolo di competenza, le coperture dei rischi e danni con polizze assicurative quali:

- infortunio e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa;
- responsabilità civile;
- assicurazione kasko per i mezzi di proprietà dei Volontari e dei Dirigenti;
- assicurazione RCA e Kasko per i mezzi di proprietà dell'Associazione,
- assicurazione di tutela spese legali in caso di giudizio per danni provocati alle persone durante l'attività.

Art. 6 - Contratti a tempo indeterminato

Nei casi di eventuali ed eccezionali rapporti di lavoro a tempo indeterminato subordinato (di norma non previsti e non presenti nelle strutture dell'Auser del Veneto) si applicherà la presente disciplina:

le parti sottoscriveranno il "Regolamento Contrattuale" (copia allegata), solo unicamente per figure professionali di livello tecnico;

i livelli retribuibili corrisposti per 14 mensilità annue, sono indicati nella tabella che segue:

incarico o mansione	retribuzione mensile lorda
Addetto/a responsabile della gestione di procedure amministrative e/o informatiche	€ 1.850,00
Operatore tecnico o amministrativo con limitate responsabilità	€ 1.490,00

Non potendo fare riferimento ad uno specifico Contratto Nazionale di Lavoro, viene adottato come criterio di riferimento quello del settore Commercio e Servizi, settore merceologico più affine. Le retribuzioni indicate nella tabella per figure professionali similari, restano comunque di miglior favore.

A decorrere da gennaio 2015 i minimi tabellari saranno aggiornati sulla base dell'indice Istat dell'aumento del costo della vita della media delle famiglie italiane del biennio precedente in aggiunta a quanto sopra stabilito.

Inoltre la Presidenza Regionale effettuerà gli adeguamenti dei minimi tabellari tenendo conto degli incrementi tabellari nel settore Commercio.

Resta inteso che la presente disposizione non può essere adottata e applicata ai Soci delle Strutture e delle Affiliate a qualsiasi livello se O.d.V.

Art. 7 - Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa

Per determinate esigenze, per progetti obiettivo e per un periodo a tempo definito, è possibile ricorrere a:

- rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a progetto come previsto al titolo VII, capo 1° D.Lgs 276/2003 e successive modifiche;
- prestazioni Occasionali nei limiti e con le modalità previste dall'art. 61 comma II, D.Lgs 276/2003 e successive modifiche.

Le Collaborazione dovranno essere regolate da Contratti fra Auser e la persona individuata, per importi definiti di volta in volta sulla base delle compatibilità economiche che le Strutture Auser sono in grado di sostenere tempo per tempo; e redatti secondo i principi e le disposizioni di legge in particolare per quanto concerne gli oneri previdenziali e fiscali.

Solo in ambito delle strutture di "Promozione Sociale - A.P.S." i Contratti di Collaborazione Occasionale possono essere sottoscritti anche tra le medesime e gli Associati.

Art. 8 - Applicazione del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si applica alla struttura Auser Regionale e per estensione alle strutture territoriali e di Circolo ad ogni livello.

I Comitati Direttivi O.d.V. e A.P.S. Auser Regionale Veneto con l'approvazione ne garantiscono successivamente la sua applicazione.

Sull'applicazione del regolamento valgono le norme vigenti; eventuali dubbi applicativi o interpretativi verranno esaminati dalla Commissione Regionale competente e dalla Presidenza Regionale Auser.

Ogni decisione difforme dal presente Regolamento è nulla a tutti gli effetti.

Art. 9 - Durata e scadenza

Il presente Regolamento, fatte salve le parti soggette a modificazione in esso previste, ha validità fino ad eventuale variazioni deliberate dagli Organismi Dirigenti Auser Regionale Veneto.

Approvato nella seduta dell'Assemblea Congressuale dell'Auser Veneto il 11 marzo 2013

* * * * *

Mestre, 11.03.2013

I Comitati Direttivi regionali APS e OdV AUSER del Veneto il 24 giugno 2013, all'unanimità, hanno approvato le modifiche in **grassetto** agli articoli 3 e 4.

Casale sul Sile, 24.06.2013

* * * * *